

Corte di cassazione

Sezione III civile

Sentenza 20 ottobre 2005, n. 20323

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Pesaro, con sentenza depositata il 16 ottobre 1998, condannava M.O., L.D., B.R. e la S.p.a. Aurora Assicurazioni al pagamento della somma di Lire 264.065.306, oltre interessi dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo, in favore di T.M. (minore rappresentato dai genitori) a titolo di risarcimento dei danni da questi subiti a seguito di incidente stradale.

Avverso questa sentenza proponeva appello il T.M., assumendo che, avendo riportato un'invalidità permanente del 22%, doveva essergli riconosciuto anche il risarcimento del danno patrimoniale.

I convenuti proponevano a loro volta appello incidentale.

La Corte di appello di Ancona, con sentenza del 4 dicembre 2001, condannava i convenuti al pagamento della somma di Lire 172.149.125, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat dall'evento al saldo per Lire 132 milioni e dal 18° anno di età del T. al saldo per la restante somma, oltre agli interessi legali, calcolati annualmente, detratti gli acconti corrisposti.

Riteneva la Corte di merito che il fatto che il minore all'epoca dei fatti non prestasse ancora attività lavorativa non escludeva che lo stesso potesse subire un danno patrimoniale dall'invalidità permanente del 22% al momento del raggiungimento dell'età lavorativa; che, in presenza di tale rilevante lesione della salute, come accertato dal c.t.u., si doveva presumere l'esistenza di una lesione alla futura capacità di guadagno del minore; che, in mancanza di altri elementi, detto danno andava calcolato sulla base dell'applicazione delle tabelle di cui al r.d. 1403/1922, e del triplo della pensione sociale, giungendosi alla somma di Lire 40.149.125. Quindi la Corte, applicando il valore del punto di invalidità di Lire 4.500.000, di cui alle "tabelle del Tribunale di Milano" liquidava, per 22% punti di invalidità, la somma di Lire 99 milioni e, tenuto conto dell'accertamento in concreto della colpa dei convenuti, liquidava il risarcimento per danno morale in Lire 33 milioni. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione la S.p.a. Meie Aurora. Non hanno svolto attività difensiva gli intimati.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 1223, 1226, 2056 e 2043 c.c. e dei criteri relativi al risarcimento del danno da colpa aquiliana, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c.

Assume la ricorrente che, avendo la Corte di merito applicato il valore del punto tabellare all'attualità, non poteva disporsi la rivalutazione della somma liquidata a titolo di danno biologico dalla data dell'evento; che eguale censura andava effettuata per la liquidazione del danno patrimoniale, avendo la Corte posto a base del calcolo la pensione sociale in vigore alla data della decisione.

2. Ritiene questa Corte che il motivo è infondato e che lo stesso va rigettato. Quanto alla censura, secondo cui la Corte di merito avrebbe valutato all'attualità il

danno biologico, va osservato che tanto non risulta dall'impugnata sentenza, la quale si limita a far riferimento alle tabelle del Tribunale di Milano, senza specificazione dell'anno, né la ricorrente assume che risultasse agli atti che tali valori si riferissero alla data della decisione.

Quanto alla liquidazione del danno patrimoniale, va osservato che la sentenza impugnata ha disposto la rivalutazione di tale somma non dalla data dell'evento, ma da quella corrispondente al diciottesimo anno del danneggiato.

3. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 2059 c.c. e dell'art. 185 c.p., in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c.

Lamenta la ricorrente che la sentenza impugnata abbia riconosciuto un danno morale in favore dell'attore, pur non essendo stata accertata l'esistenza di un reato colposo, ma essendo stato ritenuto il pari concorso di colpa.

4. Ritiene questa Corte che il motivo è infondato e che lo stesso va rigettato.

Infatti, a parte la considerazione che il giudice ha accertato il concorso di colpa in concreto di entrambi i conducenti dei veicoli, va osservato che, a seguito delle sentenze di questa Corte 8827 e 8828/2003, il risarcimento del danno morale, in favore del soggetto danneggiato per lesione di valore della persona umana costituzionalmente garantito, prescinde dall'accertamento di un reato in suo danno. Ciò comporta che a seguito della suddetta lettura, costituzionalmente orientata, dell'art. 2059 c.c., il risarcimento del danno morale subiettivo conseguente alla lesione del bene salute, tutelato dall'art. 32 Cost., non è limitato ai soli casi in cui sussista un'ipotesi di reato.

5. Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 1223, 2043, 2056 c.c., in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., nonché il difetto assoluto di motivazione.

Lamenta la ricorrente che sia stato riconosciuto un danno patrimoniale in favore del T., a partire dal 18° anno di età, nella misura di Lire 40.129.125, sulla base di un'asserita invalidità specifica del 22%, mentre il c.t.u. aveva parlato solo di diminuzione "della capacità lavorativa", che andava configurata come capacità lavorativa generica.

5.1. Ritiene questa Corte che il motivo è infondato e che lo stesso va rigettato. Va, anzitutto, osservato che la Corte di merito ha ritenuto che dagli accertamenti del c.t.u. la riduzione della capacità lavorativa da questo individuata si riferisse alla capacità lavorativa specifica.

La diversa valutazione effettuata sul punto dalla ricorrente è inammissibile per difetto di specificità sotto il profilo dell'autosufficienza del ricorso.

Infatti, qualora, con il ricorso per Cassazione, venga dedotta l'omessa od insufficiente motivazione della sentenza impugnata per l'asserita mancata o errata valutazione di risultanze processuali (un documento, deposizioni testimoniali, dichiarazioni di parti, accertamenti del c.t., ecc.), è necessario, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività della risultanza non valutata (o insufficientemente valutata), che il ricorrente precisi - ove occorra, mediante integrale trascrizione della medesima nel ricorso - la risultanza che egli asserisce decisiva e non valutata o erratamente valutata, dato che, per il principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione, il controllo deve essere consentito alla Corte di cassazione sulla base delle deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative (Cassazione 3158/2003; 12444/2003; 1161/1995).

Nella fattispecie la ricorrente non riporta nella sentenza quelle parti della consulenza tecnica d'ufficio da cui emergerebbe che la riduzione accertata dal c.t.u. attenesse solo alla capacità generica lavorativa e non a quella specifica.

6. Con il quarto motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione delle norme disciplinanti il risarcimento dei danni extracontrattuali e la mancanza di motivazione in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.

Assume la ricorrente che la sentenza impugnata, nel liquidare il risarcimento per il danno biologico, ha adottato le tabelle del Tribunale di Milano, senza alcuna motivazione in merito e che, inoltre, ha disposto la rivalutazione della somma, pur essendo state adottate all'attualità.

7. Quanto alla seconda censura, essa è infondata per i motivi già detti per il rigetto del primo motivo di ricorso.

Quanto alla censura relativa all'adozione delle tabelle di liquidazione del danno biologico predisposte dal Tribunale di Milano, va osservato preliminarmente che la liquidazione del danno biologico può essere effettuata dal giudice con ricorso al metodo equitativo tenendo conto delle circostanze del caso concreto e specificamente, quali elementi di riferimento della gravità delle lesioni, degli eventuali postumi permanenti, dell'età, dell'attività espletata, delle condizioni sociali e familiari del danneggiato; nel procedere alla liquidazione il giudice può ricorrere anche a criteri predeterminati e standardizzati, come quello che assume a parametro il valore medio del punto di invalidità calcolato sulla media dei precedenti giudiziari (cosiddette "tabelle"), purché ciò attui in modo flessibile, definendo una regola ponderale su misura per il caso specifico e motivando congruamente in ordine all'adeguamento del valore medio del punto alle peculiarità del caso anche quando adotti una "tabella" costruita con riferimento ai parametri dell'età e del grado di invalidità del soggetto leso. Poiché l'adozione delle cosiddette "tabelle" costituisce di per sé espressione del potere equitativo del giudice, questi non è vincolato all'adozione della tabella adottata presso il proprio ufficio giudiziario e ben può adottare "tabelle" in uso presso altri uffici. Peraltro, poiché il fondamento della "tabella" è la media dei precedenti giudiziari in un dato ambito territoriale e la finalità è quella di uniformare i criteri di liquidazione del danno, il giudice deve congruamente motivare le ragioni della sua scelta (Cassazione 4852/1999).

9. Senonché nella fattispecie la ricorrente non assume che presso il Tribunale di Ancona esistessero e fossero adottate delle tabelle proprie di quel Tribunale, in luogo di quelle del Tribunale Milano.

Inoltre da una parte la sentenza impugnata fa riferimento genericamente, quanto agli importi monetari posti a base della liquidazione, a quelli adottati dal giudice di merito e dall'altra, in ogni caso, fa riferimento nella fattispecie ad una congruità della somma di Lire 4.500.000 a punto, con chiara adozione del suo potere di liquidazione equitativa.

10. Il ricorso va, pertanto, rigettato.

Nulla per le spese del giudizio di Cassazione, non avendo svolto attività difensiva gli intimati.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di Cassazione.

Corte di cassazione

Sezione III civile

Sentenza 20 ottobre 2005, n. 20324

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La D.C. ed il suo coniuge C. convennero in giudizio il F., il C. e l'Assimoco Ass.ni (conducente, proprietario ed assicuratrice di una vettura che aveva investito la donna cagionandole gravi lesioni alla persona) per il risarcimento del danno. Il Tribunale di Verona condannò i convenuti al risarcimento in favore della D.C. dei danni biologico, morale e patrimoniale; respinse, invece, la domanda proposta dal C., ritenendo che questo non aveva provato la verifica di un danno biologico a suo carico, né il nesso causale tra la sua decisione di porsi in pensione e l'incidente subito da sua moglie. L'appello proposto sia dalla D.C., sia dal C. fu respinto dalla Corte d'appello di Venezia.

Entrambi propongono ora ricorso per cassazione. Risponde con controricorso la Assimoco Ass.ni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso censura la violazione o la falsa applicazione degli artt. 1223, 2043, 2056 e 2059 c.c., 2, 3, 4, 32, 37 Cost., r.d. 1043/1922, nonché i vizi della motivazione, ed è ripartito in un primo profilo riguardante la persona della D.C. ed un secondo profilo attinente alla persona del C.

I. - Il profilo relativo alla D.C. è a sua volta suddiviso in una prima parte, che può essere subito dichiarata inammissibile, in quanto contenente una serie di conteggi e di considerazioni in fatto (già affrontati, peraltro, dal giudice dell'appello che ha in proposito fornito una logica ed esauriente motivazione), attraverso i quali si pretende che la Corte di legittimità desuma determinate circostanze attinenti al merito della causa ed, in definitiva, pervenga ad una diversa liquidazione del danno biologico.

Ammissibile e fondata è, invece, la censura relativa al mancato riconoscimento in favore della D.C. di un danno specifico derivante - nei sensi prospettati dalla ricorrente stessa - dal fatto di non potere ella più svolgere l'attività di casalinga. Sul punto la sentenza non fornisce alcuna risposta, limitandosi ad affermare che la D.C. pretende l'attribuzione "di un non meglio precisato danno specifico, non correlato ad alcun motivo d'impugnazione". È, invece, possibile riscontrare che il menzionato danno era stato specificamente richiesto nell'atto d'appello.

Riepilogando i progressi ai quali finora è giunta la giurisprudenza di legittimità, si deve allora affermare che chi svolge attività domestica (attività tradizionalmente attribuita alla "casalinga"), benché non percepisca reddito monetizzato, svolge tuttavia un'attività suscettibile di valutazione economica; sicché quello subito in conseguenza della riduzione della propria capacità lavorativa, se provato, va legittimamente inquadrato nella categoria del danno patrimoniale (come tale risarcibile, autonomamente rispetto al danno biologico, nelle componenti del danno emergente ed, eventualmente, anche del lucro cessante). Il fondamento di tale diritto - che compete a chi svolge lavori domestici sia nell'ambito di un nucleo familiare (legittimo o basato su una stabile convivenza), sia soltanto in favore di sé stesso - è difatti pur

sempre di natura costituzionale, ma, a differenza dal danno biologico, che si fonda sul principio della tutela della salute (art. 32 Cost.), riposa sui principi di cui agli artt. 4, 36 e 37 Cost. (che tutelano, rispettivamente, la scelta di qualsiasi forma di lavoro ed i diritti del lavoratore e della donna lavoratrice). Sul tema, cfr. Cassazione 15580/2000, nonché, più diffusamente, Cassazione 4657/2005, la quale ultima pone in evidenza: la configurabilità, in generale, di siffatto danno patrimoniale solo in relazione ai lavori domestici che il danneggiato svolge in suo stesso favore (fatte salve le eccezioni come quella ipotizzata nell'impresa familiare ex art. 230-bis c.c.), posto che, nel caso in cui detti lavori siano svolti gratuitamente in favore di altri, soggetti danneggiati possono essere considerati solo questi ultimi; la necessità che sia provata la sussistenza delle due componenti del danno patrimoniale; l'impossibilità, in via generale, di ravvisare un danno patrimoniale (salve le eventuali eccezioni) nel caso in cui il soggetto danneggiato già prima dell'incidente non svolgesse lavori domestici (espressione da intendersi in senso ampio e quindi comprensivo anche di quell'attività di coordinamento, in senso lato, della vita familiare - Cassazione 10923/1997) perché questi erano integralmente devoluti a collaboratori o per altre ragioni.

La sentenza in commento deve essere, dunque, cassata sul punto ed il giudice del rinvio, adeguandosi ai principi sopra enunciati, provvederà ad accertare l'eventuale perdita o riduzione, da parte della D.C., della capacità lavorativa domestica, liquidando, in caso di positivo accertamento, il corrispondente danno patrimoniale.

II. - Passando alle doglianze del C., deve essere respinta quella che genericamente lamenta il vizio della motivazione nel punto in cui non gli è stato riconosciuto il danno per la contrazione degli introiti da anticipato pensionamento posto in rapporto di consequenzialità diretta con il sinistro (il ricorrente neppure si cura di rappresentare da quali elementi sarebbe desumibile quel nesso che entrambi i giudici di merito hanno considerato come non provato). Deve essere, invece, accolta la censura relativa a quel punto della sentenza che ha escluso la possibilità di configurare il danno non patrimoniale a carico del coniuge della vittima di lesioni colpose.

In argomento la giurisprudenza di legittimità ha recentemente compiuto significativi progressi, i quali consentono di affermare che il riconoscimento dei "diritti della famiglia" (art. 29, comma 1, Cost.) va inteso non, restrittivamente, come tutela delle estrinsecazioni della persona nell'ambito esclusivo di quel nucleo, con una proiezione di carattere meramente interno, ma nel più ampio senso di modalità di realizzazione della vita stessa dell'individuo, alla stregua dei valori e dei sentimenti che il rapporto personale ispira, sia generando bisogni e doveri, sia dando luogo a gratificazioni, supporti, affrancazioni e significati. Allorché il fatto lesivo abbia profondamente alterato quel complessivo assetto, provocando una rimarchevole dilatazione dei bisogni e dei doveri ed una determinante riduzione, se non annullamento, delle positività che dal rapporto parentale derivano, il danno non patrimoniale consistente nello sconvolgimento delle abitudini di vita del coniuge in relazione all'esigenza di provvedere agli straordinari bisogni dell'altro coniuge, sopravvissuto a lesioni seriamente invalidanti, deve senz'altro trovare ristoro nell'ambito della tutela apprestata dall'art. 2059 c.c. in caso di lesione di un interesse della persona costituzionalmente protetto. Tale danno, siccome privo della caratteristica della patrimonialità, non può essere liquidato che in via equitativa, fermo restando il dovere del giudice di dar conto delle circostanze di fatto da lui considerate nel compimento della valutazione equitativa e dell'iter logico che lo ha condotto a quel determinato risultato (Cassazione 8827/2003, con riferimento al danno non patrimoniale da sconvolgimento delle abitudini di vita subito dai genitori del minore sopravvissuto a lesioni seriamente invalidanti e bisognoso di continua assistenza).

Anche sul punto va, dunque, cassata la sentenza impugnata ed il giudice del rinvio, adeguandosi agli enunciati principi, provvederà ad accertare se effettivamente il C. abbia subito un danno non patrimoniale nei sensi sopra descritti ed a liquidare il relativo risarcimento.

Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie per quanto di ragione il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte d'appello di Venezia, anche perché provveda sulle spese del giudizio di cassazione.